

COMUNE DI SUELLO
PROVINCIA DI LECCO

Codice ente 10677

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE N. 5

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI COMPONENTE T.A.S.I. ANNO 2015.

L'anno duemilaquindici addì diciannove del mese di marzo alle ore 21.00 nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità' prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale. All'appello risultano:

| | | |
|----------------------------|-------------|----------|
| VALSECCHI CARLO | SINDACO | Presente |
| BIFFI VANNA | CONSIGLIERE | Presente |
| VALSECCHI GIACOMO A. | CONSIGLIERE | Presente |
| GALLI GIOVANNI | CONSIGLIERE | Presente |
| VALSECCHI ELISA | CONSIGLIERE | Presente |
| MAURI STEFANO | CONSIGLIERE | Presente |
| GALLI EGIDIO ATTILIO | CONSIGLIERE | Presente |
| VALSECCHI MASSIMO GIUSEPPE | CONSIGLIERE | Presente |
| MAURI GIUSEPPE | CONSIGLIERE | Presente |
| CRIMELLA ERNESTO | CONSIGLIERE | Presente |
| MAURI DANIELE | CONSIGLIERE | Presente |

Totale presenti 11

Totale assenti 0

Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale Sig. Dott.ssa Viviana Tutore il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Valsecchi Carlo nella sua qualità' di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Valsecchi Carlo

F.to Dott.ssa Viviana Tutore

=====

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale

ATTESTA

Che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art.32, comma 1, della Legge 18 Giugno 2009, n. 69

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo

Suello li 24.04.2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Viviana Tutore

ESECUTIVITÀ'

La presente deliberazione ai sensi dell'art. 134 del Decreto Legislativo 267/2000

| S | è dichiarata immediatamente esecutiva.

| | diviene esecutiva dopo il decimo giorno dalla data di pubblicazione

**OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI COMPONENTE
T.A.S.I. ANNO 2015.**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO, NEI LIMITI DELLA PROPRIA COMPETENZA, AI SENSI DELL'ART. 49 1° COMMA DEL DECRETO LEGISLATIVO 267/2000, IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ' TECNICA E CONTABILE, ESPRIME PARERE FAVOREVOLE SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CUI ALL' OGGETTO E ATTESTA LA REGOLARITA' E CORRETTEZZA AMMINISTRATIVA AI SENSI DELL'ART. 147 BIS DEL D.LGS. 267/2000.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to Bergamasco Cinzia

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI COMPONENTE TASI (TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI) ANNO 2015.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che con i commi dal 639 al 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 1 gennaio 2014, basata su due presupposti impositivi :

- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore
- l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da :

- IMU (imposta municipale propria)

componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali

- TASI (tributo servizi indivisibili)

componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali

- TARI (tributo servizio rifiuti)

componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

VISTI, in particolare, i seguenti commi dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014):

669. Il presupposto impositivo della TASI e' il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli.

671. La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 669. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

672. In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipula alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna;

676. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento.

677. Modificato dal comma 679 della legge 190/2014 (legge di stabilità 2015)

Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014 e per il 2015, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per gli stessi anni 2014 e 2015, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità

immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011.

678. Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite di cui al comma 676.

679. Il comune con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può prevedere riduzioni ed esenzioni nel caso di:

a) abitazioni con unico occupante;

b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;

c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;

d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;

e) fabbricati rurali ad uso abitativo;

681. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal comune nel regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota di cui ai commi 676 e 677. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.

TENUTO CONTO che per servizi indivisibili comunali s'intendono, in linea generale, i servizi, prestazioni, attività, opere, forniti dai comuni alla collettività per i quali non è attivo alcun tributo o tariffa ;

VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n.7 del 20.03.2014 con la quale è stato approvato il Regolamento per la disciplina della IUC (Imposta Unica Comunale) ;

VISTA la **Deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 19.03.2015** con la quale sono state determinate le **aliquote e detrazioni IMU (Imposta Municipale Unica) anno 2015 ;**

TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a :

- disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.

VISTO l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: "Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per

deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l' aliquota dell' addizionale comunale all' IRPEF di cui all' articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all' IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all' inizio dell' esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell' anno di riferimento”.

VISTO il Decreto del Ministro dell' Interno del 24 dicembre 2014, il quale stabilisce che, per l' anno 2015 è differito al 31 marzo 2015 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di cui all' articolo 151 del Testo unico delle leggi sull' ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ;

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal Regolamento IUC si rinvia alle norme legislative inerenti l' imposta unica comunale (IUC) ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 “ Statuto dei diritti del contribuente”, oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia ;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile del responsabile del servizio ai sensi dell' art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000;

Relaziona il Sindaco. Prende la parola il Consigliere Daniele Mauri che afferma: “Nel vostro programma elettorale avete previsto l' azzeramento della TASI sulla prima casa. Vista questa forte dichiarazione non mantenuta, io voto contro”.

Con voti 8 favorevoli e 3 contrari (Mauri Giuseppe, Crimella Ernesto e Mauri Daniele) espressi nei modi di legge dai Consiglieri presenti.

D E L I B E R A

1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento ;

2) di **determinare le seguenti aliquote** per l' applicazione della componente TASI (Tributo servizi indivisibili) anno 2015:

- **ALIQUOTA 1,00 (uno) per mille**

Per abitazioni principali e relative pertinenze, così come definite dal Regolamento IUC approvato con delibera del Consiglio comunale n. 7 del 20.3.2014 - Capitolo 3 Regolamento componente “TASI” - Art.11, comprese le abitazioni concesse in comodato d' uso ai parenti di primo grado fino all' importo di € 500,00 di rendita.

(verifica rispetto vincolo comma 677 art.1 legge n. 147 del 27.12.2013 : aliquota massima consentita IMU al 31.12.2013, 6 per mille – aliquota IMU applicata pari al 4 per mille - somma IMU + TASI = 5 per mille, inferiore ad aliquota massima consentita IMU);

- **ALIQUOTA 0,00 (zero) per mille**

Per fabbricati DIVERSI dalle abitazioni principali e relative pertinenze, e per le aree

edificabili.

(verifica rispetto vincolo comma 677 art.1 legge n. 147 del 27.12.2013 :aliquota massima consentita IMU al 31.12.2013, 10,6 per mille – aliquota IMU applicata pari al 8,6 per mille - somma IMU + TASI = 8,6 per mille, inferiore ad aliquota massima consentita IMU);

3) Di non stabilire per l'anno 2015 alcuna ulteriore riduzione, o detrazioni TASI.

4) Di individuare i seguenti servizi indivisibili, con relativi costi, alla cui copertura la TASI è diretta, anche in quota parte :

- Servizi generali, prestazioni, attività, opere la cui utilità ricade omogeneamente su tutta la collettività del comune.

- Servizi dei quali ne beneficia l'intera collettività, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro e per i quali non è pertanto possibile effettuare una suddivisione in base all'effettiva percentuale di utilizzo individuale.

- Servizi a tutti i cittadini, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro, non ricompresi pertanto nei servizi a domanda individuale.

come da seguente elenco dettagliato, con indicati i relativi costi complessivi di riferimento:

| | | |
|--|----|------------|
| - polizia municipale | €. | 19600,00 |
| - biblioteca e servizi diversi nel settore culturale | €. | 13.800,00 |
| - servizi cimiteriali | €. | 21.180,00 |
| - servizi di manutenzione stradale, e dell'illuminazione pubblica | €. | 124.315,00 |
| - servizi per la tutela ambientale del verde | € | 12.430,00 |
| - servizi socio-assistenziali | €. | 42.800,00 |
| - servizio di protezione civile | €. | 4.000,00 |
| - servizio di manutenzione e tutela degli edifici ed aree comunali | €. | 26.620,00 |

5) di dare atto che le aliquote deliberate decorrono dal 1 gennaio 2015 ;

6) di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo TASI si rimanda al Regolamento approvato con Deliberazione Consiliare N. 7 del 20 Marzo 2014 .

7) di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione ;

8) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267, ai fini degli adempimenti di legge.